

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **185/1980** (ECLI:IT:COST:1980:185)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **30/10/1980**; Decisione del **16/12/1980**

Deposito del **22/12/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11476**

Atti decisi:

N. 185

SENTENZA 16 DICEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 31 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1977 dal Pretore di Viareggio, nel

procedimento civile vertente tra Vujko Ksenija e Sardi Maria, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 4 gennaio 1978.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone

Ritenuto in fatto:

Nel procedimento civile per convalida di sfratto pendente fra Vujko Ksenija e Sardi Maria, il Pretore di Viareggio, con ordinanza emessa il 18 luglio 1977, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, cod. proc. civ. secondo il quale, se l'intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per causa di forza maggiore o caso fortuito, intendendosi tale facoltà di opposizione tardiva estesa, in virtù della sent. n. 89/72 di questa Corte, anche all'intimato che, pur avendo avuto regolare notifica della citazione, non sia poi potuto comparire alla udienza per i menzionati motivi.

Secondo il giudice a quo, per effetto della ricordata sentenza della Corte la situazione del conduttore intimato sarebbe stata sostanzialmente avvicinata a quella del contumace nel processo ordinario, il quale appunto, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ., può chiedere di essere rimesso in termini anche quando dimostri di non aver potuto costituirsi in tempo per la prima udienza.

Permarrebbe, tuttavia, una disparità di trattamento fra le situazioni considerate, in quanto la mancata comparizione del conduttore intimato nel procedimento sommario deve essere giustificata in base a criteri più rigorosi e vincolanti di quanto non avviene per il contumace nel processo di cognizione che, ai sensi del citato art. 294 cod. proc. civ., può sempre ottenere la remissione in termini sol che dimostri la sussistenza di una qualunque "causa a lui non imputabile".

Ciò premesso, e dato atto che nella specie la notifica risulta regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., mentre non ricorrerebbe né la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 668 cod. proc. civ. per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, in vista della natura delle circostanze impeditive allegate dall'intimato, né, parallelamente, la possibilità di rinnovare la citazione ai sensi dell'art. 663 cod. proc. civ., il giudice a quo ravvisa una limitazione del diritto di difesa dell'intimato, rispetto al trattamento previsto dall'articolo 294 cod. proc. civ. per la remissione in termini del contumace nel processo ordinario, che comporterebbe la violazione del principio di eguaglianza e della garanzia del diritto di difesa, rispettivamente sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 4 gennaio 1978.

Non risultando costituzione di parte in questa sede, la questione è assegnata per la discussione in camera di consiglio.

Considerato in diritto:

Secondo l'ordinanza di rinvio l'opposizione tardiva alla convalida della intimazione della

licenza per finita locazione o di sfratto, pronunciata in assenza dell'intimato, opposizione consentita dall'art. 668, primo comma, cod. proc. civ. solo nel caso in cui risulti dimostrato che l'intimato o non ebbe conoscenza della intimazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore o, pur avendone avuto conoscenza, per gli stessi motivi ora detti non poté comparire all'udienza, porrebbe in essere una disparità di trattamento non razionalmente giustificabile rispetto a quanto previsto, invece, per il processo ordinario dall'art. 294 cod. proc. civ., che, ponendo una disciplina meno restrittiva, consente la rimessione in termini del contumace nel caso in cui la mancata costituzione dipenda da "causa a lui non imputabile". E la censura è particolarmente evidenziata con riguardo alla disparità di trattamento che si verificherebbe nell'ipotesi di mancata comparizione dell'intimato che, pur avendo avuto regolare notifica della intimazione, non sia potuto comparire tempestivamente, appunto in dipendenza di motivi a lui "non imputabili".

La questione non è fondata.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, le norme del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino la tutela giurisdizionale, onde, in presenza di un procedimento speciale come quello in esame, predisposto dal legislatore per determinate finalità, fra le quali quella di definire il giudizio evitando che, attraverso l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre anche per lungo tempo il godimento del bene locato, al legislatore è consentito di differenziare i modi della tutela giurisdizionale onde adeguarli al conseguimento delle menzionate finalità (sent. n. 89/72; numero 94/73).

Rispondente a consimili criteri è appunto la norma impugnata, la quale, inserendosi nel procedimento speciale di convalida e presupponendo le finalità generali suddette, contempla una situazione che si differenzia nettamente dalla ipotesi della rimessione in termini del contumace, cui il giudice a quo fa invece riferimento ritenendola omogenea.

L'opposizione tardiva, invero, segue ad un provvedimento di convalida immediatamente esecutivo che conclude il procedimento speciale (art. 663 cod. proc. civ.) ed ha il contenuto di decisione definitiva.

La rimessione in termini del contumace ex art. 294 cod. proc. civ. si discosta, invece, sostanzialmente da tale configurazione, costituendo semplicemente uno strumento diretto ad ammettere la parte contumace a compiere, in un procedimento tuttora in corso, quelle attività che le sarebbero precluse, in considerazione del verificarsi di dimostrate precedenti circostanze impeditive.

Pertanto è conforme a criteri di razionalità l'avere previsto condizioni particolari per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, ed anche se il raffronto fra le condizioni stesse con quelle previste dall'art. 294 ha condotto la dottrina e la giurisprudenza a conclusioni non sempre concordanti quanto alla relativa estensione ed incisività, è evidente che un maggior rigore della regolamentazione dell'opposizione tardiva dovrebbe in ogni caso ritenersi giustificato appunto in vista della descritta peculiarità della situazione cui il detto istituto si riferisce.

Il che porta senz'altro ad escludere la fondatezza della censura riferita all'art. 3 della Costituzione.

Le ragioni sopra esposte valgono ad escludere altresì la fondatezza della censura riferita all'art. 24 Cost., dovendosi ritenere oramai consolidata la giurisprudenza della Corte secondo cui è da considerare legittimo l'adattamento della tutela giurisdizionale alla particolarità del rapporto da regolare, ai fini della salvaguardia di un interesse razionalmente degno di protezione giuridica, quale appunto, nella specie, quello alla sollecita riconsegna del bene locato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, cod. proc. civ., sollevata con ordinanza del Pretore di Viareggio del 18 luglio 1977 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.